




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1202 e abb.-A

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla
regione Marche alla regione Emilia-Romagna

N. 133 – 28 marzo 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1202 e abb.-A

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla
regione Marche alla regione Emilia-Romagna

N. 133 – 28 marzo 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1-3	- 3 -
DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE	
EMILIA-ROMAGNA, NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	1202 e abb.-A
Titolo:	Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
Iniziativa:	in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	I (Affari costituzionali)
Relatrice per la Commissione di merito	Fabbri
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	Assente
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	All'Assemblea
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il progetto in esame, di iniziativa parlamentare, prevede il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato, in sede referente, dalla I Commissione (Affari costituzionali).

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-3

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini

Le norme dispongono il distacco dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini (art. 1).

A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, a un commissario è affidato il compito di promuovere gli adempimenti necessari (art. 2, comma 1).

Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario. Gli enti interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari, da realizzare per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei due comuni (art. 2, comma 2).

A tali attività partecipano, con funzioni consultive, i sindaci dei due comuni (art. 2, comma 3).

Le due regioni e le due province interessate provvedono ai rispettivi adempimenti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. In difetto, il commissario fissa un ulteriore congruo termine e agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 2, comma 4).

Per quanto riguarda la legislazione elettorale, si prevede che in conseguenza delle variazioni territoriali, i due comuni transitino dal collegio Marche 01 al collegio Emilia Romagna 07¹ (art. 2, comma 4-*bis*).

Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei due comuni, sono attribuiti

¹ Di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, che determina i collegi per l'elezione della Camera dei deputati.

alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna (art. 2, comma 5).

Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-*bis*, del DL n. 2 del 2010 (si rammenta che a tale ultima norma non sono stati ascritti effetti finanziari) (art. 2, comma 5-*bis*).

Secondo la disposizione del 2010 cui si fa rinvio, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione [quale, appunto, quello in esame] l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale e in mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'ISTAT.

È introdotta una esplicita clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica² (art. 2, comma 6).

Normativa vigente. Si evidenzia che, nel corso della XVI legislatura, è stata approvata la legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il trasferimento di sette comuni (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) dalle Marche all'Emilia-Romagna (provincia di Rimini). Il provvedimento ora in esame riproduce, salvo poche modifiche ed adattamenti, il contenuto della legge del 2009.

Si rammenta che, con riferimento a tale proposta di legge (C 63 ed abb.), la V Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica. Nella seduta dell'8 aprile 2009, il rappresentante del Governo fece preliminarmente presente che il Ministero dell'interno, nel ritenere che dal provvedimento non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non aveva predisposto la relazione tecnica, segnalando comunque la necessità di prevedere che la nomina del Commissario fosse subordinata ad un previo accordo tra il Ministero dell'interno e la Provincia di Rimini per l'individuazione del soggetto deputato a sostenere le spese per il funzionamento dello stesso Commissario. Tale modifica, infatti, avrebbe consentito di dare certezza alla previsione di invarianza di oneri per la finanza pubblica sulla cui base il Ministero dell'interno aveva ritenuto di non dover procedere alla predisposizione della relazione tecnica. In risposta a ulteriori richieste di chiarimenti, il rappresentante del Governo affermò altresì che la valutazione del Ministero dell'interno era stata condivisa dal Ministero dell'economia, che aveva segnalato l'opportunità di intervenire, nei termini sopra riportati, sulla procedura di nomina del Commissario per garantire l'assoluta invarianza degli oneri.

² Con un emendamento approvato dalla Commissione (2.104, dei Relatori) è stata soppressa la previsione del testo base secondo cui dall'attuazione della legge non sarebbero dovute derivare deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

La V Commissione esprime quindi parere favorevole (seduta dell'8 aprile 2009) con due condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che il commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, avrebbe dovuto sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario;
- che il provvedimento fosse corredato di una clausola di invarianza secondo cui dalla sua attuazione non sarebbero dovuti derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

Nel successivo corso dell'esame presso il Senato, nella seduta del 7 luglio 2009 della 5^a Commissione, il rappresentante del Governo confermò che il provvedimento non avrebbe determinato effetti onerosi a carico dell'amministrazione centrale e che vi si sarebbe fatto fronte con le risorse previste a legislazione vigente; la Commissione approvò quindi un parere non ostativo.

Al riguardo si rileva in via preliminare che il provvedimento in esame (volto a trasferire due comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, in particolare nella Provincia di Rimini) è analogo alla L. n. 117/2009, che ha previsto il trasferimento di sette comuni fra le due medesime regioni.

Sono del tutto analoghe, ad esempio, le disposizioni sulla nomina e sul funzionamento della struttura commissariale, ivi incluso l'eventuale intervento sostitutivo, sugli adempimenti posti a carico degli enti interessati, sull'attività consultiva dei sindaci dei comuni, sul trasferimento degli affari amministrativi di competenza statale, sul mutamento di circoscrizione elettorale ecc.

Alla legge del 2009, pur in mancanza di una relazione tecnica, non furono ascritti effetti finanziari, e il testo venne modificato per recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, tra cui l'inserimento di una clausola generale di invarianza.

Ciò posto, con riferimento alle disposizioni riproduttive di identiche o analoghe previsioni della legge del 2009 risulta preliminarmente necessario acquisire dal Governo elementi relativi alla concreta attuazione della legge del 2009, al fine di verificare se la previsione di invarianza finanziaria si sia effettivamente realizzata.

Inoltre andrebbe chiarito, con riferimento alla proposta in esame, se possano prefigurarsi effetti sugli equilibri di bilancio delle regioni interessate, con particolare riguardo al trasferimento di obblighi di finanziamento di spese pluriennali già deliberate e di impegni

connessi alla spesa sanitaria. Ciò al fine di garantire la sostenibilità delle spese in questione alla luce dei vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti interessati.

In proposito appare altresì utile una conferma riguardo alla sostenibilità degli oneri per il commissario da parte dell'ente su cui graveranno tali oneri.

Andrebbe infine confermato che gli adempimenti connessi al trasferimento dei comuni possano essere realizzati dagli enti interessati nel rispetto dei termini temporali indicati, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni innovative rispetto alla legge del 2009 si osserva quanto segue:

- quanto alle previsioni dei periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 dell'articolo 2 (secondo cui gli enti interessati garantiscono continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori; garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire e assistono i cittadini, gli enti e le imprese; assicurano, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), pur prendendo atto che, in parte, si tratta di disposizioni ricognitive di compiti e funzioni che dovrebbero comunque essere svolti anche a legislazione vigente, appare necessario acquisire una conferma che le amministrazioni coinvolte possano provvedere a tali adempimenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- quanto al comma 5-*bis* dell'articolo 2, concernente la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, non si hanno osservazioni per i profili di quantificazione posto che la disposizione appare ricognitiva di una norma che sarebbe comunque risultata applicabile a legislazione vigente e tenuto conto inoltre, che alla disposizione richiamata non sono stati ascritti effetti finanziari;
- quanto al comma 6 dell'articolo 2 (che, nel porre una clausola di invarianza riferita al provvedimento nel suo complesso, non richiama esplicitamente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti in capo agli enti territoriali, come invece avvenne nella legge

del 2009), non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il rispetto dei suddetti vincoli finanziari resti obbligatorio in mancanza di deroghe espresse e garantito dalla clausola di invarianza, senza necessità di un richiamo esplicito.